

Trattamento di Fine servizio e Trattamento di Fine Rapporto

di *Alberto Forti*

A tutti i dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 l'INPDAP eroga la cosiddetta indennità di buonuscita o meglio il **Trattamento di Fine Servizio (TFS)**, qualora all'atto della cessazione del rapporto di lavoro abbiano prestato almeno un anno di servizio con iscrizione all'apposito fondo.

L'importo lordo è pari a 1/12 dell'80% della retribuzione dell'ultimo giorno di servizio espressa su base annuale e comprensiva della tredicesima mensilità, moltiplicato per il numero degli anni utili.

Per i dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 e per quelli assunti con contratto a tempo determinato viene erogato il **Trattamento di Fine Rapporto (TFR)**.

Il TFR prevede che l'amministrazione accantoni annualmente il 6,91% della retribuzione utile (il 100% dello stipendio comprensivo della RPD o del CIA o dell'ID, oltre che della tredicesima mensilità) e che il 31 dicembre di ogni anno proceda alla rivalutazione delle quote accantonate.

La rivalutazione è costituita dall' 1,5% in misura fissa e dal 75% dell'indice ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Novità dal 1/1/2011 (legge 30 luglio 2010, n. 122)

L'art. 12 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010 prevede che a partire dal 1 gennaio 2011 il **Trattamento di Fine Servizio (TFS)** sia composto da due quote.

La **prima quota** riguarda il servizio utile per il TFS calcolato al 31/12/2010 e arrotondato per eccesso o per difetto ad anno intero a seconda che la frazione di anno sia superiore o inferiore ai 6 mesi. Tale prima quota è legata alla retribuzione percepita l'ultimo giorno di servizio e non a quella del 31/12/2010.

La **seconda quota** riguarda il servizio utile per il TFS calcolato dal 01/01/2011 fino all'ultimo giorno di servizio ed è determinata dall'accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione contributiva annua utile ai fini TFS (quindi senza l'accessorio generalizzato e la relativa trattenuta) e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio.

In questa 2^a quota l'arrotondamento è a mese. Si considera come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.

Anche se il calcolo della seconda quota è quello del TFR, l'importo continua ad appartenere al TFS e quindi la tassazione sarà quella relativa al TFS e non quella applicata al TFR.

I riscatti, la cui domanda sia stata presentata successivamente al 31/12/2010 ma relativa a periodi e/o servizi prestati in data antecedente al 01/01/2011 influiscono, ai fini del computo degli anni utili, sulla individuazione della "prima quota" TFS, contribuendo ad aumentare l'anzianità utile.

Si ricorda che il personale maschile in regime di TFS, se congedato dal 30/01/1987 compreso o successivamente, **può chiedere il riconoscimento gratuito del servizio militare di leva o equiparato.**

Diversamente, i riscatti di periodi e/o servizi prestati successivamente al 31 dicembre 2010 hanno l'effetto di trasformare i relativi periodi in quote di retribuzione da accantonarsi unitamente a quelle calcolate in base alle modalità previste per la "seconda quota" TFS e da valorizzare nell'anno di presentazione della domanda di riscatto.

Modalità di pagamento

L'art. 12 della legge 122 del 2010 prevede che per le cessazioni dal servizio a partire **dal 31 maggio 2010** si applichino le seguenti modalità di pagamento:

- in **unico importo** se l'ammontare complessivo lordo è **pari o inferiore a 90.000 euro**;

- in **due importi** se l'ammontare complessivo lordo è **superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro**. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro e la seconda è pari all'importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento;
- in **tre importi** se l'ammontare complessivo lordo è **uguale o superiore a 150.000 euro**. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro, la seconda è pari a 60.000 euro e la terza è pari all'importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.

Termini di pagamento

I termini di pagamento sono differenti a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 3 della legge 140 del 1997).

Il pagamento deve avvenire:

- entro il 105° giorno dalla data del collocamento a riposo per limiti d'età, decesso, inabilità e limiti di servizio;
- non prima del 181° giorno e non oltre il 270° giorno dalla risoluzione del rapporto di lavoro in tutti gli altri casi di cessazione dal servizio (dimissioni, licenziamento ecc.). In questi casi, infatti, la citata legge 140 del 1997 prevede una sospensione di 180 giorni dalla data di cessazione dal servizio del diritto al pagamento, trascorsi i quali l'Inpdap ha 90 giorni di tempo per provvedere alla liquidazione.

Se il pagamento viene effettuato oltre i termini di legge l'Istituto è obbligato a pagare gli interessi di mora.

I pagamenti dell'eventuale secondo e terzo importo annuale relativi alle quote eccedenti il limite dei 90.000 euro sono posti in pagamento rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.

Adesione al Fondo Espero

Il personale della scuola in regime di TFR può aderire al Fondo Espero in ogni momento. L'iscrizione al fondo decorre dopo tre mesi dalla domanda.

Successivamente alla data di iscrizione l'intera quota del TFR (6,91% della retribuzione utile [il 100% dello stipendio comprensivo della RPD o del CIA o dell'ID, oltre che della tredicesima mensilità]) + la percentuale di contribuzione scelta dal lavoratore incrementata dall'1% a carico dell'Amministrazione va al Fondo Espero e verrà rivalutata col rendimento ottenuto dal fondo.

Il personale della scuola in regime di TFS, in base all'accordo quadro Aran Sindacati del 1 dicembre 2010, ha la facoltà di aderire al Fondo Espero fino al 31/12/2015.

L'adesione al Fondo Espero prevede la contestuale trasformazione del TFS in TFR e il versamento parziale del TFR al Fondo e precisamente il 2% della retribuzione utile, mentre il rimanente 4,91% rimane quota di TFR da accantonare e rivalutare annualmente.

Al 2% del TFR si aggiunge ad alimentare il fondo un 1% a carico dell'Amministrazione e un'ulteriore quota dal 1 al 3% a carico del lavoratore.

Il TFR accantonato fino alla data di adesione al fondo (costituito dalla somma delle due quote se l'opzione è esercitata dopo il 1° gennaio 2011) è un primo accantonamento di TFR che si rivaluta con i successivi accantonamenti maturati a partire dall'adesione e non destinati alla previdenza complementare secondo le regole del TFR (75% dell'indice ISTAT + 1,5%).

Tale somma, al momento del collocamento a riposo, sarà integralmente data, salvo le ritenute fiscali, al lavoratore.

Si noti che mentre la seconda quota del TFS è il 6,91% dell'80% della retribuzione espressa su base annuale, comprensiva della tredicesima mensilità, senza accessorio generalizzato (RPD, CIA e ID) il TFR è il 6,91% del 100% dello stipendio comprensivo della RPD o del CIA o dell'ID, oltre che della tredicesima mensilità.

In questo modo si opera una disparità di trattamento tra iscritti al Fondo Espero e quelli che non lo sono.

Ovviamente non è possibile dare consigli validi per tutti; infatti, per esaminare a solo titolo esemplificativo alcune considerazioni, si deve tener presente che:

- chi deve fruire del passaggio di “gradone” con il conseguente incremento retributivo in un periodo relativamente breve, ha ragionevolmente l’interesse di conseguirlo prima di valutare l’adesione a “Espero”;
- chi aderisce ad “Espero” fruisce dell’integrazione dell’1% da parte del datore di lavoro (lo Stato) che è un indubbio beneficio e i contributi versati sono dedotti dal reddito;
- di quanto accantonato per la previdenza integrativa solo una parte (fino ad un massimo del 50%) può essere richiesta dal lavoratore come buonuscita;
- chi non raggiunge i requisiti minimi per la pensione complementare previsti da “Espero” (permanenza nel fondo per meno di 5 anni per chi va in pensione di vecchiaia o meno di 15 anni per chi va in pensione di anzianità) oppure con quanto accantonato in previdenza integrativa avrebbe diritto a percepire una rendita pensionistica annua inferiore all’assegno sociale, può ottenere la liquidazione di tutto il capitale maturato, fatte salve le ritenute fiscali, senza destinare alcunché alla pensione integrativa;
- la previdenza integrativa fruisce di agevolazioni fiscali.